



Città di Venaria Reale

Biblioteca Civica Tancredi Milone
Fornitura e installazione di corpi illuminanti

CAPITOLATO SPECIALE

NORME CONTRATTUALI

M:\territorio\ARCHIVIO CORRENTE\0257 Rilocalizzazione Biblioteca Civica nell'ex. caserma Beleno\0257-R CORPI ILLUMINANTI\
/0257-r-001 c.s.a. NORME CONTRATTUALI.DOC

Indice:

1. Oggetto dell'appalto
2. Criterio di aggiudicazione
3. Termine di esecuzione della fornitura
4. Importo dell'appalto
5. Documenti di progetto
6. Direttore dell'Esecuzione del Contratto
7. Condizioni generali
8. Condotta delle attività da parte dell'Appaltatore
9. Condizioni particolari - Oneri a carico dell'Appaltatore
10. Disciplina e buon ordine del cantiere
11. Tutela e sicurezza dei lavoratori
12. Spese di contratto, di registro e accessorie
13. Migliorie, varianti ed integrazioni al progetto appaltato
14. Diminuzione delle prestazioni
15. Responsabilità per infortuni e danni
16. Accettazione, qualità e impiego dei materiali
17. Responsabilità dell'Appaltatore per difformità dell'opera
18. Ultimazione dell'appalto
19. Penali
20. Sospensione e ripresa della prestazione
21. Proroghe
22. Valutazione della prestazione in corso d'opera
23. Termini di pagamento degli acconti e del saldo, interessi per ritardato pagamento
24. Controversie
25. Capitolato Tecnico Prestazionale
26. Osservanza delle prescrizioni tecniche
27. Progetto Grafico
28. Imballaggio e protezione dei manufatti
29. Risoluzione del contratto
30. Recesso unilaterale
31. Garanzia sui beni forniti
32. Subappalto
33. Cessione del contratto
34. Cauzione
35. Verifica di Conformità della fornitura
36. Riservatezza
37. Documentazione "As Built"

Art.1 – Oggetto dell'Appalto

Il presente appalto ha per oggetto la *fornitura, magazzino, trasporto e installazione in opera di corpi illuminanti finalizzati alla funzionalizzazione della Biblioteca Civica Tancredi Milone rilocalizzata nel compendio dell'ex. caserma Beleno del Comune di Venaria Reale.*

L'appalto è comprensivo, con oneri completamente a carico dell'Appaltatore, di cui al successivo art. 31.

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione

Trattasi di appalto "a corpo"; il criterio di aggiudicazione sarà quello con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed. i. mediante offerta a prezzi unitari. Si applica l'art 124 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. ed i.

Art. 3 - Termine di esecuzione della fornitura

Le prestazioni oggetto d'appalto dovranno essere ultimate entro e non oltre il termine **70 giorni naturali e consecutivi** (tempo inteso dalla sottoscrizione del contratto o, in pendenza della stipulazione del contratto, dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto (art 304 del D.P.R. 207/2010 e s.m.ed.i) redatto a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione anticipata della prestazione (art 302 del D.P.R. 207/2010 e s.m.ed.i).

L'Amministrazione, avvenuta l'aggiudicazione definitiva, si riserva pertanto la facoltà di richiedere all'Appaltatore, l'esecuzione anticipata del contratto anche prima della stipulazione del contratto.

Resta fermo il rispetto di quanto disposto dall'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 302 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Art. 4 - Importo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad €. 94.700,00 esclusa IVA, oltre ad eventuali € 500,00 non soggetti a ribasso d'asta per oneri per la sicurezza per rischi di interferenza.

L'appalto è comprensivo dei seguenti oneri: fornitura e installazione dei corpi illuminanti e dell'insegna esterna. Sono inoltre comprese le assistenze elettriche e murarie, trasporto, magazzino, cablaggi, collegamenti elettrici, apparecchi di comando e dimmer).

Importo a base di ribasso è pertanto pari ad €. 94.700,00.

L'aliquota IVA, ai fini fiscali, è indicata nel 10% essendo prevalente la cessione di beni finiti destinati all'immobile oggetto d'intervento di recupero (ristrutturazione) ex. art. 3 DPR. 380/2001 e s.m.i..

Il prezzo offerto, si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per dare la fornitura completa ed ultimata a perfetta regola d'arte.

In caso di aumento/diminuzione delle quantità di materiali forniti, rispetto alle quantità presunte, l'Appaltatore è tenuto a mantenere gli stessi prezzi, patti e condizioni, fino alla concorrenza del quinto ex. art. 311 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e sono ammesse le variazioni disposte dal Direttore Esecutivo del Contratto ex. comma 2 del medesimo articolo.

Art. 5 – Documenti di Progetto

Il progetto di cui all'art. 1 è composto dai seguenti Documenti Tecnici:

- I. Tavola grafica BC_ILL_01;
- II. relazione descrittiva e verifiche illuminotecniche

- III. Capitolato Speciale - Prescrizioni tecniche;
- IV. Capitolato Speciale – Norme contrattuali (di cui al presente documento);
- V. Schema di contratto;
- VI. Offerta prezzi;
- VII. Elenco prezzi e computo;
- VIII. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ex. art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i e relativi allegati "A" e "B".

Art. 6 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto

La Stazione Appaltante (in seguito S.A.) ha nominato un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in seguito D.E.C.) ai sensi di quanto disposto dall'art. 300 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Il D.E.C. avrà il compito di approvare la pianificazione del lavoro e la sua messa in opera in conformità al progetto approvato, nonché assicurare eventuali autorizzazioni necessarie per conto della S.A.

Il D.E.C. verificherà la corretta esecuzione del contratto e, qualora ricorrano le condizioni, esprimerà parere favorevole sull'andamento della fornitura ai fini dell'emissione dei mandati di pagamento, in coincidenza degli stati di avanzamento o, di contro, si esprimerà per l'applicazione delle penali sui ritardi.

I compiti e le attività del D.E.C. sono normati agli artt. 299÷325 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e in caso di contrasto con le presenti clausole, si intendono prevalenti i disposti normativi.

Il DEC provvederà a controllare che siano rispettate correttamente le misure previste nel DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi di interferenze ex. art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e in generale le norme di sicurezza e in caso contrario a sospendere le lavorazioni e avvisare la S.A..

Art. 7 - Condizioni Generali

I soggetti ammessi alla gara sono quelli indicati all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m ed i. L'Appaltatore deve essere iscritto alla C.C.I.A. L'oggetto dell'attività, risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A. dovrà far riferimento ad almeno una categoria di operatori attinenti alla fornitura da appaltare (produttori, rivenditori e installatori di materiali oggetto di appalto). L'appaltatore dovrà dimostrare la capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale ai fini di cui all' art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in riferimento alla fornitura e installazione richiesta, per una cifra d'affari complessiva derivante da attività dell'azienda in esecuzione di forniture ed installazioni analoghe a quelle oggetto di appalto effettuate nel corso del triennio 2009-2010-2011 per Civiche Amministrazioni, o altri Enti pubblici o privati almeno pari a due volte l'importo a base di gara (cioè pari ad € 189.400,00 IVA esclusa).

Il soggetto partecipante alla gara eventualmente riunito in raggruppamento temporaneo dovrà essere in grado direttamente, tramite proprio consorziato o subappaltatore di certificare ai sensi del D.M. 37/2008 gli impianti e le attrezzature installate.

Nel caso in cui il concorrente sia privo dei necessari requisiti professionali di cui al D.M. 37/2008 e s.m ed i. sussiste pertanto l'**obbligo di subappalto** delle attività di installazione, a ditta qualificata alla realizzazione di impianti ai sensi del D.M. 37/2008.

L'appaltatore dovrà dimostrare in sede di verifica dei requisiti di aver effettuato prestazioni analoghe per Civiche Amministrazioni, o altri Enti pubblici o privati fornendo l'elenco delle prestazioni effettuate per le Amministrazioni pubbliche e fatture quietanzate per le prestazioni effettuate per privati.

L'Appaltatore dovrà tenere conto dello stato del sito d'intervento, delle condizioni esistenti relative alle opere edili, alle strutture, agli impianti e alle finiture già realizzati nei locali da adibire a biblioteca, anche contemporaneamente alle fasi conclusive dei lavori dell'appalto, delle opere edili e degli impianti.

Nella programmazione degli interventi l'Appaltatore, a proprio esclusivo onere e rischio, stabilirà l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle forniture di cui al presente appalto, fornendo idonea documentazione scritta al D.E.C., sia per quanto riguarda la fornitura che per gli eventuali interventi impiantistici ad essi inerenti.

Qualora si rendessero necessarie piccole demolizioni, rifacimenti o ripristini di carattere edile, impiantistico o a livello delle finiture, causati dagli interventi di fornitura e installazione in oggetto, tutti gli oneri relativi si intendono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei locali oggetto dell'esecuzione del presente contratto; nel caso la fornitura e la posa dei materiali dovessero risultare in tutto e/o in parte danneggiate per l'intervento abusivo di persone e/o altre cause dipendenti dall'appaltatore, il D.E.C. provvederà a prenderne nota e a comunicarlo alla S.A..

Tutti i manufatti dovranno assolvere ai seguenti requisiti generali inderogabili ad onere e cura dell'Appaltatore:

- Sicurezza
- Resistenza meccanica
- Funzionalità
- Durabilità, e manutenzione
- Interfacciabilità dei sistemi

e dovranno altresì possedere le necessarie certificazioni di legge.

Art. 8 - Condotta delle attività da parte dell'Appaltatore

L'Appaltatore che non dirige le attività personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle stesse, a norma del contratto. L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il Direttore Tecnico se nominato, o altro soggetto incaricato, dovrà essere comunicato dall'Appaltatore dopo l'aggiudicazione provvisoria e prima dell'aggiudicazione definitiva alla S.A.

L'Appaltatore, o il suo rappresentante, deve garantire la presenza sul luogo della fornitura per tutta la durata dell'appalto.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi il D.E.C., previa motivata comunicazione all'Appaltatore ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 9 - Condizioni particolari – Oneri a carico dell'Appaltatore

A carico dell'Appaltatore sono altresì compresi:

- Le spese per eventuali allacciamenti elettrici e verifiche di tipo impiantistico, le spese per

trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, le spese per attrezzi, per opere provvisorie e per rendere agevoli le vie di accesso al sito di intervento;

- Le spese per le misure di prevenzione e protezione individuale;
- Sopralluoghi di verifica in sito dei locali prima della esecuzione della fornitura di cui all'oggetto;
- Cronoprogramma operativo di esecuzione del contratto;
- Tutte le piccole demolizioni, rifacimenti o ripristini di carattere edile, impiantistico o a livello delle finiture, causati dagli interventi della fornitura di cui all'oggetto;
- Predisposizione delle certificazioni richieste dal D.E.C. e più in generale dal Responsabile del Procedimento (in seguito R.P.);
- Tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti dall'applicazione delle presenti prescrizioni, compresi quelli necessari per il prelievo, confezionamento, trasporto e scarico in sito dei campioni di materiale da sottoporre a prove o ad approvazione del D.E.C., nonché i costi d'esecuzione di questi ultimi.
- Per tutte le forniture previste in appalto s'intendono compresi: la fornitura, la posa, il trasporto in loco dei materiali necessari, lo scarico e l'accatastamento, il tiro al piano e l'avvicinamento al luogo di posa dei corpi illuminanti e dell'insegna esterna; per le lavorazioni ad altezze tali da richiedere l'utilizzo di trabattelli, ponteggi e similari, s'intende che l'Appaltatore dovrà provvedere all'installazione degli stessi al fine di poter realizzare l'opera in conformità al progetto e alle norme di sicurezza;
- Le spese generali per gli approfondimenti operativi con l'Impresa che ha realizzato le opere edili e impiantistiche.
- Le spese per le operazioni di verifica di conformità.
- La garanzia di manutenzione sui beni forniti di cui al successivo art. 31.
- Le spese per la custodia in magazzino dei manufatti, la protezione dei manufatti fino alla consegna dell'installazione finita, la pulizia finale e tutto ciò che occorre per dare la fornitura finita in opera, a perfetta regola d'arte.
- Le spese per il corretto smaltimento dei rifiuti derivanti dalla fornitura in oggetto in conformità al D.Lgs 152/2006 e s.m. ed i.

Nei casi in cui la fornitura e la posa necessitassero lo smontaggio e la rimozione di parti esistenti, l'Appaltatore dovrà farsi carico dello stoccaggio, dell'accatastamento, rimontaggio e/o dello smaltimento degli elementi in oggetto.

La S.A. potrà mantenere sorveglianti in loco a propria discrezione e da ella individuati e potrà emettere ordini di servizio a mezzo del D.E.C. al fine del rispetto degli obblighi sopra enunciati.

Art. 10 - Disciplina e buon ordine del cantiere

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine dei locali oggetto di intervento e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il proprio Direttore Tecnico o altro soggetto incaricato, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle attività di fornitura ed installazione.

La direzione delle attività è assunta dal Direttore Tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione delle attività di fornitura ed installazione è attribuito mediante delega conferita da tutti gli operatori; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni esercitate dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti esecutori del contratto.

Il D.E.C. ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere la sostituzione del Direttore o altro soggetto incaricato, e/o del personale a lui facente capo, per indisciplina, incapacità, grave negligenza o inosservanza delle misure di sicurezza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e di eventuali subappaltatori, e risponde nei confronti della S.A. per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali e degli strumenti di lavoro.

Art. 11 - Tutela e sicurezza dei lavoratori

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché agli eventuali subappaltatori, presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro e assicurando l'osservanza di quanto previsto nel DUVRI.

L'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

Il R.P. provvederà ad aggiornare il DUVRI nel caso in cui dovessero determinarsi interferenze, al momento non previste, con altri operatori.

L'appaltatore si impegna altresì a rispettare quanto previsto nel Protocollo di Intesa sul contrasto al lavoro irregolare ed il rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri pubblici e privati approvato con deliberazione G.C. n. 229 del 30/10/2008.

Art. 12 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese per eventuali contratti suppletivi e tutti gli oneri connessi alla loro stipulazione compresi quelli tributari.

Art. 13 - Migliorie, varianti e integrazioni al progetto appaltato

Nessuna modificazione può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del D.E.C., comporta l'obbligo dell'Appaltatore di rieseguire a sue spese le forniture e/o le installazioni in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i medesimi.

L'Appaltatore può proporre al D.E.C. eventuali migliorie di sua esclusiva ideazione sia a parità di costo o che comportino una diminuzione dell'importo originario.

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte deve essere dimostrata attraverso specifiche di valutazione tecnico-economica.

La proposta dell'Appaltatore è presentata al D.E.C. che, sentita la S.A., comunica all'Appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla determinazione del nuovo importo.

Le proposte dell'Appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare nessuna interruzione o rallentamento nell'esecuzione del contratto così come stabilito nel relativo cronoprogramma esecutivo del contratto.

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono a disposizione della S.A. e utilizzabili, previo accordo con l'Appaltatore, nell'ambito del medesimo appalto.

Inoltre nell'esclusivo interesse della S.A. parte del ribasso offerto potrà essere destinato a integrazioni delle forniture e opere accessorie (anche eventualmente all'esterno dell'immobile) nell'ambito del medesimo appalto se segnalato dal D.E.C. alla S.A.

Sono inoltre comprese le variazioni di dettaglio disposte dal D.E.C. di cui all'art. 311 comma 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. che non comportano maggiori oneri (con diminuzione e aumento di forniture di stesso importo) e che non alterano la sostanza del progetto.

Art. 14 - Diminuzione delle prestazioni

La S.A. può sempre ordinare l'esecuzione della fornitura in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale prescrizioni tecniche, nel limite di un quinto dell'importo di contratto e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Art. 15 - Responsabilità per infortuni e danni

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

E' a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero della S.A. e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione dell'appalto.

In considerazione del completo esonero della S.A. e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi della S.A. e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente la S.A..

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da

mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 16 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Tecnico Prestazionale ed essere della migliore qualità; possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del D.E.C..

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il D.E.C. può rifiutare in qualunque momento i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine stabilito, la S.A. può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della S.A. in sede di Verifica di Conformità finale da parte del D.E.C.. Le spese per le operazioni di verifica di conformità si intendono a carico dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 320 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi o maggiori compensi e la contabilizzazione sarà redatta come se i materiali avessero le caratteristiche pre-stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte della D.E.C. l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive in sede di Verifica di Conformità finale.

Il D.E.C. può disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono sempre poste a carico dell'Appaltatore.

Art. 17 - Responsabilità dell'Appaltatore per difformità dell'opera

I controlli e le verifiche eseguite dalla S.A. e tramite il D.E.C. nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità della fornitura, di parte di essa, o dei materiali impiegati e installati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla S.A..

Art. 18 - Ultimazione dell'appalto

Come indicato all'art. 3, l'Appaltatore deve ultimare l'appalto nel termine stabilito dagli atti contrattuali.

L'ultimazione dell'appalto, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al D.E.C., il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le forniture

e installazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla S.A., non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Il D.E.C., effettuati i necessari accertamenti, rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni con le modalità di cui all'art. 304 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al cronoprogramma esecutivo e il termine assegnato dal D.E.C. per compiere l'appalto.

Art. 19 - Penali

Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale è applicata la penale nell'ammontare stabilito dal capitolato speciale o dal contratto.

La penale è pari all'**uno per mille (1‰)** per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dell'importo di contratto.

La penale è comminata dal D.E.C. sulla base delle informazioni ricavate direttamente e/o segnalate.

È ammessa, previo esame dei giustificativi e su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile allo stesso. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Affidatario. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la S.A. su proposta del D.E.C..

Art. 20 - Sospensione e ripresa della prestazione

È ammessa la sospensione dell'esecuzione della prestazione, ordinata dal D.E.C. nei casi di forza maggiore o circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variazione in migliorìa non prevedibile al momento della conclusione del contratto.

Della sospensione è redatto apposito verbale secondo l'art. 308 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

La sospensione disposta permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Il D.E.C. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere le attività. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo pari o superiore alla durata complessiva prevista per l'esecuzione dell'appalto stesso, o comunque quando superino sei mesi consecutivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la S.A. si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dell'esecuzione della prestazione, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dell'appalto.

Art. 21 - Proroghe

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare la prestazione nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine

contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della S.A..

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal D.E.C., sentita la S.A., entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 22 - Valutazione della prestazione in corso d'opera

La verifica di conformità in corso di esecuzione della prestazione è normata dall'art. 317 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Art. 23. Termini di pagamento degli acconti e del saldo, interessi per ritardato pagamento

Il termine per l'emissione del benestare alla fatturazione da parte del D.E.C. relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento della prestazione. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti da parte della S.A., in base alla relazione di conformità non può superare i sessanta giorni a decorrere dalla data di emissione della relazione stessa da parte del D.E.C..

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di Verifica di Conformità dell'appalto nel suo complesso. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile alla S.A., entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori previsti per Legge.

Le scadenze per i pagamenti degli acconti e del saldo, sono stabilite nei termini seguenti:

- **primo acconto pari al 50% dell'importo del contratto** ad avvenuta fornitura e installazione in opera di corpi illuminanti per un importo pari al 50% dell'importo del contratto;
- **saldo pari al 50% dell'importo di contratto**, ad avvenuta esecuzione del contratto, raccolta, predisposizione e consegna di tutte le certificazioni richieste dal D.E.C. e più in generale dal R.P. e ad avvenuta approvazione dell'Attestazione di regolare esecuzione.

Le fatture dovranno essere emesse successivamente all'esito favorevole, esplicitato mediante relazione scritta delle verifiche da parte della D.E.C. ed in osservanza delle normative vigenti in materia. Il pagamento avverrà previa acquisizione di regolarità contributiva (DURC) e solo dal quel momento si potrà emettere il provvedimento di liquidazione al quale seguirà il mandato di pagamento. Qualora il mandato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo precedente per causa imputabile alla S.A. spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato.

Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito per causa imputabile alla S.A., sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

Il saggio degli interessi di mora è fissato ogni anno con decreto ministeriale.

Art. 24 - Controversie

Se il contratto o gli atti di gara non contengono espressa clausola compromissoria, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

Art. 25 – Capitolato - Norme Prestazionali

I documenti tecnici allegati al Progetto riportano le descrizioni, le precisazioni tecniche e i requisiti prestazionali dei componenti del progetto.

Art. 26 – Osservanza delle prescrizioni tecniche

L'Appaltatore, nell'esecuzione della fornitura in opera, dovrà rispettare tutte le indicazioni progettuali prescritte dalle specifiche contenute nelle Norme Prestazionali e negli Elaborati Grafici di progetto, oltre che dalle istruzioni contenute nelle schede tecniche dei componenti impiegati.

Il Capitolato - Norme Prestazionali è da intendersi "prescrittivo" là dove in assenza di maggiori specifiche di carattere tecnico dei componenti o dei sistemi da realizzare prevale l'indicazione sulla prestazione finale da garantire.

Sono ammesse, previo accordo formalizzato con il D.E.C., soluzioni tecniche e/o costruttive esclusivamente intese come migliorie senza che ciò possa comportare alcun onere aggiuntivo per la S.A..

Le indicazioni di cui agli elaborati di Progetto (schede grafiche e capitolato tecnico) potranno essere perfezionati in sede d'intervento, in rapporto allo stato dei luoghi o per l'insorgere di situazioni non previste, senza che l'Appaltatore possa chiedere compenso alcuno.

Art. 27 –Progetto Grafico

Per l'insegna luminosa esterna da posizionarsi secondo le indicazioni del D.E.C., l'Appaltatore dovrà effettuare la fornitura, il trasporto e l'installazione presso la Biblioteca Civica Tancredi Milone. L'appaltatore ha l'obbligo di presentare **idoneo progetto grafico dell'insegna luminosa esterna e lo schema grafico dell'ancoraggio e dei materiali impiegati e dei relativi componenti accessori (sistema di ancoraggio)**. Ai fini dell'accettazione dovranno trasmessi, ENTRO 20 GIORNI naturali e consecutivi (tempo inteso dalla sottoscrizione del contratto o, in pendenza del contratto, dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto (art 304 del D.P.R. 207/2010 e s.m.ed.i) redatto a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione anticipata della prestazione (art 302 del D.P.R. 207/2010 e s.m.ed.i). al D.E.C.. La **campionatura dell'insegna esterna (progetto grafico e lo schema grafico dell'ancoraggio) dovrà essere sottoposta ad approvazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), prima della fornitura e installazione in opera.**

L'Appaltatore dovrà fornire a sua cura e spese tutte le schede tecniche, i certificati delle prove di laboratorio rilasciati da istituti autorizzati, le campionature dei materiali, i manufatti ed i componenti qualora richiesti dalla S.A.. L'Appaltatore non dovrà confermare ordini o impiegare materiali fino a quando non sia stata data l'approvazione da parte della S.A. o del D.E.C..

Art. 28 - Imballaggio e protezione dei manufatti

I materiali dovranno essere protetti in modo idoneo, con imballaggi chiusi e sigillati onde evitare lesioni e danni di qualsiasi natura. Il materiale dovrà essere opportunamente suddiviso e confezionato in modo da consentire la sua trasportabilità manuale nel luogo di posa.

Art. 29 - Risoluzione del contratto

L'intero contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione della prestazione;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- nel caso di ritardo nel termine di consegna con reiterata morosità dell'Appaltatore.

In particolare, qualora trascorra inutilmente il termine fissato per la consegna, la S.A. potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., fermo restando l'applicazione delle penali, ulteriori 10 giorni all'Appaltatore. Trascorso tale ulteriore termine la S.A. provvederà alla risoluzione del contratto affidando a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa non effettuata dall'Appaltatore.

I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal D.E.C. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la S.A. non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, la S.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, anche mediante escussione della cauzione definitiva prestata a semplice richiesta.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 297 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. al presente appalto si applicano altresì le disposizioni di cui agli artt. 135 ÷ 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 30 - Recesso unilaterale

E' facoltà delle parti recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1671 c.c indipendentemente da qualsivoglia ipotesi di inadempienza e per qualsiasi ragione. In tal caso, all'Appaltatore verranno riconosciute solamente le spese sostenute ed i lavori eseguiti, salvo risarcimento di eventuali maggiori danni sofferti dalla S.A..

Art. 31 - Garanzia sui beni forniti

L'Appaltatore dovrà garantire mediante trasmissione di idonea garanzia/polizza di manutenzione ai sensi dell'art. 125 comma 3 del D.P.R. 207/2010 i beni forniti ed installati, a prescindere da eventuali inconvenienti derivanti da forza maggiore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di approvazione da parte dell'Amministrazione dell'Attestazione di regolare esecuzione. L'Appaltatore, pertanto, è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo dai beni forniti ed installati, dipendenti o da vizi di costruzione, ed installazione o da difetti dei materiali

impiegati. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera della S.A. con la quale si notificano i difetti riscontrati e l'invito ad eliminarli, l'Appaltatore è tenuto ad adempiere a tale obbligo. Entro lo stesso termine l'Appaltatore deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e se ciò ove non fosse sufficiente alla sostituzione dei beni. Qualora, trascorso il citato termine, l'Appaltatore non avesse adempiuto al suo obbligo, la S.A. si riserva il diritto di far eseguire, da altre Ditte, i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo all'Appaltatore stesso.

Ove i vizi di costruzione o i difetti di materiali si manifestassero in misura superiore al 20% dei pezzi forniti, l'Appaltatore ha l'obbligo, su richiesta della S.A., di sottoporre a verifica i rimanenti pezzi della fornitura, per eliminare, sempre a sue spese, vizi, difetti, guasti e ove necessario, sostituire le parti difettose.

In tale caso, il periodo di garanzia dovrà essere spostato dello stesso periodo dichiarato in sede di gara per consentire all'Appaltatore le operazioni di verifica e di eliminazione dei difetti sulla intera fornitura.

A garanzia di tale obbligo, la S.A. può anche sospendere il pagamento del saldo, ovvero, i pagamenti dovuti all'Appaltatore in relazione ad altre eventuali forniture in corso con la S.A..

Art. 32 - Subappalto

La Stazione Appaltante potrà autorizzare il subappalto del presente contratto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. (30% art. 118 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

E' fatto obbligo all'Appaltatore, di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o del cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione della fatture quietanzate, la S.A. sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Art. 33 - Cessione del Contratto

E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

Art. 34 - Cauzione

L'Appaltatore (soggetto aggiudicatario) dovrà presentare ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è pari a due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata dai medesimi soggetti indicati per la cauzione provvisoria.

La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della S.A..

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della S.A., che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

In caso di raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni di cui all'art. 128 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Art. 35 - Verifica di Conformità della fornitura

La Verifica di Conformità segue i disposti di cui agli artt. 312 ÷ 324 del DP.R. 207/2010 e s.m.i. ed è effettuata dal D.E.C.

In generale, le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità finale è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto ed è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore.

Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'Appaltatore, con assegnazione di un termine per adempiere e rilascia il Certificato di verifica di conformità che è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 36 - Riservatezza

La S.A. si impegna a rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni, secondo le disposizioni di cui alla D.Lgs 196/03 e s.m.i..

Art. 37 - Documentazione "As Built" (come costruito)

L'Appaltatore dovrà, entro 15 gg dal termine della prestazione oggetto del presente appalto, consegnare al D.E.C. il dossier informativo sull'intero progetto, costituito dai seguenti documenti:

- disegni "As Built";
- certificati specifici secondo l'uso previsto, schede e documentazione tecnica illustrativa di tutti i prodotti, componenti e sistemi utilizzati;
- le dichiarazioni di conformità previste dalle normative vigenti;

- le istruzioni per la manutenzione con le modalità e la frequenza delle operazioni dei principali sistemi e subsistemi;

A seguito dell'approvazione dell'Attestazione di regolare esecuzione l'Appaltatore dovrà trasmettere ai fini della liquidazione della rata di saldo la garanzia di manutenzione sui beni forniti prevista dall'art. 31.

La mancata consegna della documentazione comporta inadempimento contrattuale.